
Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG)

del ...

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visti gli articoli 31 capoverso 5 e 43 capoverso 5 dell'ordinanza del 23 novembre 2005¹ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica ai giocattoli ai sensi dell'articolo 43 capoverso 1 ODerr.

² Essa non si applica:

- a. agli oggetti di cui all'allegato 1;
- b. ai giocattoli usati se questi:
 1. sono ceduti quali pezzi d'antiquariato, oppure
 2. prima del loro impiego devono essere riparati o ricondizionati, sempre che chi li immette in commercio ne informi sufficientemente la persona a cui li consegna.

Art. 2 Importatori e distributori equiparati ai fabbricanti

Ai sensi della presente ordinanza, gli importatori o i distributori sono considerati fabbricanti e sottostanno agli obblighi del fabbricante se:

- a. immettono in commercio un giocattolo per la prima volta sotto il loro nome o il loro marchio; oppure
- b. modificano un giocattolo già in commercio in modo tale da poter compromettere la conformità con i requisiti vigenti.

¹ RS 817.02

Sezione 2: Requisiti di sicurezza relativi ai giocattoli

Art. 3

¹ I giocattoli devono adempiere i requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 43 capoversi 2-4 ODerr e i requisiti particolari di sicurezza di cui all'allegato 2.

² I giocattoli immessi in commercio devono adempiere i requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 43 capoversi 2-4 ODerr e i requisiti particolari di sicurezza di cui all'allegato 2 durante la durata di impiego prevedibile e normale.

³ Se immette in commercio un giocattolo per la prima volta, il fabbricante si assicura che esso sia stato progettato e fabbricato conformemente ai requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 43 capoversi 2-4 ODerr e ai requisiti particolari di sicurezza di cui all'allegato 2.

⁴ Se ha motivo di credere che un giocattolo non corrisponda ai requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 43 capoversi 2-4 ODerr e ai requisiti particolari di sicurezza di cui all'allegato 2, l'importatore o il distributore non può immettere in commercio tale giocattolo prima di averne stabilito la conformità. Se il giocattolo comporta un pericolo:

- a. l'importatore informa il fabbricante e le autorità esecutive;
- b. il distributore informa il fabbricante o l'importatore e le autorità esecutive.

⁵ I giocattoli non conformi alla presente ordinanza possono essere esposti e utilizzati in occasione di fiere commerciali ed esposizioni, a condizione che un cartellino apposto su di essi indichi chiaramente che essi non sono conformi alla presente ordinanza e che saranno immessi in commercio solo quando adempiranno i requisiti.

Sezione 3: Etichettatura

Art. 4 Avvertenze e istruzioni per l'uso

¹ Se necessario per l'uso sicuro dei giocattoli, le avvertenze indicano le opportune restrizioni relative agli utilizzatori conformemente all'allegato 3 parte A.

² I giocattoli delle categorie di cui all'allegato 3 parte B devono recare le avvertenze particolari ivi elencate. Le avvertenze di cui all'allegato 3 parte B numeri 2-10 vanno riportate nella versione ivi figurante.

³ Le avvertenze iniziano con la parola «Attenzione».

⁴ Esse vanno riportate in modo corretto dal punto di vista del contenuto, chiaramente visibile, facilmente leggibile, comprensibile e indelebile:

- a. sul giocattolo stesso, su un'etichetta fissa o sull'imballaggio; e
- b. se del caso, nelle istruzioni per l'uso allegate.

⁵ Per i giocattoli piccoli, venduti senza imballaggio, le avvertenze sono apposte sul giocattolo stesso.

⁶ Sui giocattoli non possono essere apposte avvertenze di cui all'allegato 3 parte B contrarie alla destinazione del giocattolo in base alle sue funzioni, dimensioni o caratteristiche.

⁷ Le avvertenze devono essere chiaramente riconoscibili per i consumatori prima dell'acquisto. Ciò vale anche per l'acquisto a distanza.

⁸ Le avvertenze e le istruzioni per l'uso devono essere redatte almeno nelle lingue ufficiali del luogo in cui sono immessi in commercio i giocattoli.

⁹ Prima di immettere in commercio un giocattolo per la prima volta, il fabbricante e l'importatore si assicurano che a esso siano allegate le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

¹⁰ Prima di immettere in commercio un giocattolo, il distributore verifica se a esso sono allegate le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

Art. 5 Marcatura di conformità

¹ Giocattoli immessi in commercio devono essere muniti della marcatura di conformità conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 765/2008².

² La marcatura di conformità può essere apposta unicamente dal fabbricante o da un suo rappresentante autorizzato.

³ La marcatura di conformità può essere apposta unicamente se è stato dimostrato, mediante la procedura di valutazione della conformità applicabile di cui all'articolo 11, che il giocattolo è conforme alle disposizioni applicabili.

⁴ La marcatura di conformità va apposta in modo chiaramente visibile e indelebile sul giocattolo stesso, su un'etichetta fissa o sull'imballaggio.

⁵ Se non è riconoscibile esternamente, la marcatura di conformità dei giocattoli imballati deve essere apposta almeno sull'imballaggio.

⁶ Per i giocattoli piccoli o costituiti da piccole parti, la marcatura di conformità può essere apposta a scelta su un'etichetta o un foglietto illustrativo. Qualora ciò risulti tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che l'espositore sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura di conformità deve essere affissa sull'espositore stesso.

⁷ Accanto alla marcatura di conformità può figurare un pittogramma o qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare, a condizione che ciò non comprometta la visibilità e l'importanza della marcatura di conformità.

⁸ È vietato l'uso di etichette, marchi o scritte, la cui importanza o forma possa essere confusa da terzi con l'importanza o la forma della marcatura di conformità di cui al capoverso 1.

² Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; versione della GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

⁹ Prima di immettere in commercio un giocattolo per la prima volta, l'importatore si assicura che il giocattolo sia munito della marcatura di conformità di cui al capoverso 1.

¹⁰ Prima di immettere in commercio un giocattolo, il distributore verifica se il giocattolo è munito della marcatura di conformità di cui al capoverso 1.

Art. 6 Marchio d'identificazione

¹ I giocattoli devono essere muniti di un marchio che li identifichi (p. es. numero del tipo, numero di lotto, numero di modello o numero di serie). Qualora ciò risulti impossibile a causa delle dimensioni o della natura del giocattolo, le informazioni necessarie possono essere riportate sull'imballaggio o sulla documentazione allegata al giocattolo.

² Il fabbricante appone il marchio d'identificazione.

³ Prima di immettere in commercio un giocattolo per la prima volta, l'importatore si assicura che il giocattolo sia munito del marchio d'identificazione.

⁴ Prima di immettere in commercio un giocattolo, il distributore verifica se il giocattolo è munito del marchio d'identificazione.

Art. 7 Indicazione del nome e dell'indirizzo

¹ Il fabbricante indica il proprio nome e indirizzo o una centrale presso la quale possa essere contattato sul giocattolo stesso o, qualora ciò risulti impossibile, sull'imballaggio o sulla documentazione allegata al giocattolo.

² L'importatore indica il proprio nome e indirizzo sul giocattolo stesso o, qualora ciò risulti impossibile, sull'imballaggio o sulla documentazione allegata al giocattolo.

³ Prima di immettere in commercio un giocattolo per la prima volta, l'importatore si assicura che siano riportati i dati del fabbricante.

⁴ Prima di immettere in commercio un giocattolo, il distributore verifica se sono riportati i dati del fabbricante e dell'importatore.

Sezione 4: Conformità

Art. 8 Presunzione di conformità

Per i giocattoli conformi alle norme tecniche menzionate nell'allegato 4 si presume la conformità con i requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 43 capoversi 2-4 ODerr e i requisiti particolari di sicurezza di cui all'allegato 2.

Art. 9 Valutazione della sicurezza

Prima di immettere in commercio un giocattolo per la prima volta, il fabbricante effettua una valutazione della sicurezza, che includa:

- a. un'analisi dei pericoli chimici, fisici, meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività che il giocattolo può presentare;
- b. una valutazione della potenziale esposizione degli utilizzatori e di terzi a tali pericoli.

Art. 10 Documentazione tecnica

¹ Il fabbricante elabora la documentazione tecnica relativa al giocattolo e la conserva per dieci anni a partire dalla prima immissione in commercio del giocattolo. In caso di produzione in serie, il termine comincia a decorrere alla fine della fabbricazione dell'ultimo esemplare.

² La documentazione tecnica deve contenere tutti i dati sui mezzi con cui il fabbricante garantisce che il giocattolo adempie i requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 43 capoversi 2-4 ODerr e i requisiti particolari di sicurezza di cui all'allegato 2, in particolare la documentazione elencata nell'allegato 5.

³ Su richiesta dell'autorità esecutiva, entro 30 giorni il fabbricante presenta una traduzione delle parti determinanti della documentazione tecnica in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. In presenza di un rischio grave e diretto può essere stabilito un termine più breve.

⁴ Se il fabbricante non adempie i suoi obblighi di cui ai capoversi 2 e 3, l'autorità esecutiva può esigere che faccia effettuare, a proprie spese ed entro un determinato termine, un esame da parte di un organismo di valutazione della conformità per dimostrare il rispetto delle norme tecniche e l'adempimento dei requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 43 capoversi 2-4 ODerr e dei requisiti particolari di sicurezza di cui all'allegato 2.

⁵ Prima di immettere in commercio un giocattolo per la prima volta, l'importatore si assicura che il fabbricante abbia elaborato la documentazione tecnica.

⁶ L'importatore deve assicurarsi di poter presentare la documentazione tecnica all'autorità esecutiva, su richiesta, per dieci anni dalla prima immissione in commercio del giocattolo o dell'ultimo esemplare di un giocattolo da produzione in serie.

Art. 11 Procedura di valutazione della conformità

¹ Prima di immettere in commercio un giocattolo per la prima volta, deve essere effettuata una procedura di valutazione della conformità, che dimostri che il giocattolo adempie i requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 43 capoversi 2-4 ODerr e i requisiti particolari di sicurezza di cui all'allegato 2. Sono applicabili le seguenti procedure: esame del tipo o controllo interno della produzione.

² Deve essere applicata la procedura di esame del tipo di cui all'articolo 12 in combinazione con la procedura di verifica della conformità di cui all'allegato II modulo C della decisione n. 768/2008/CE³ se:

³ Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE; versione della GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

- a. non esistono norme tecniche di cui all'allegato 4 concernenti i requisiti di sicurezza applicabili al giocattolo;
- b. esistono norme tecniche di cui all'allegato 4, ma il fabbricante non le ha applicate o le ha applicate solo in parte;
- c. le norme tecniche di cui all'allegato 4 sono state pubblicate con una limitazione; oppure
- d. il fabbricante ritiene che la natura, la forma, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedono una verifica da parte di terzi.

³ In tutti gli altri casi può essere applicata la procedura di controllo interno della produzione di cui all'allegato II modulo A della decisione n. 768/2008/CE⁴.

⁴ L'esecuzione della procedura di valutazione della conformità è di responsabilità del fabbricante.

⁵ Prima di immettere in commercio un giocattolo per la prima volta, l'importatore si assicura che sia stata applicata la procedura di valutazione della conformità.

Art. 12 Esame del tipo

¹ La richiesta di esame del tipo va presentata secondo la procedura di cui all'allegato II modulo B numero 3 della decisione n. 768/2008/CE⁵. Essa deve inoltre includere una descrizione del giocattolo e l'indirizzo del luogo di fabbricazione.

² L'esame del tipo è effettuato secondo le modalità di cui all'allegato II modulo B numero 2 secondo trattino della decisione n. 768/2008/CE⁶.

³ Se effettua un esame del tipo, l'organismo di valutazione della conformità valuta, se necessario assieme al fabbricante, la valutazione della sicurezza effettuata dal fabbricante conformemente all'articolo 9.

⁴ La documentazione tecnica da presentare per l'esame del tipo e la corrispondenza relativa alla procedura di esame del tipo sono redatte in una delle lingue ufficiali svizzere o in un'altra lingua accettata dall'organismo di valutazione della conformità.

Art. 13 Certificato di esame del tipo

¹ Il certificato di esame del tipo deve essere rilasciato conformemente alla procedura di cui all'allegato II modulo B numero 3 della decisione n. 768/2008/CE⁷. Esso deve inoltre includere:

- a. un rimando alla presente ordinanza o alla direttiva 2009/48/CE⁸;
- b. una fotografia a colori e una descrizione del giocattolo, comprese le sue dimensioni; e

⁴ Cfr. nota a piè di pagina concernente l'art. 11 cpv. 2.

⁵ Cfr. nota a piè di pagina concernente l'art. 11 cpv. 2.

⁶ Cfr. nota a piè di pagina concernente l'art. 11 cpv. 2.

⁷ Cfr. nota a piè di pagina concernente l'art. 11 cpv. 2.

⁸ Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; versione della GU L 170 del 30.6.2009, pag.1.

c. un elenco delle prove effettuate con rimandi ai relativi rapporti.

² Il certificato di esame del tipo va riveduto:

- a. in caso di bisogno, in particolare in caso di modifiche del processo di fabbricazione, delle materie prime o dei componenti del giocattolo;
- b. in ogni caso almeno ogni cinque anni.

³ Se il giocattolo non adempie più i requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 43 capoversi 2-4 ODerr e i requisiti particolari di sicurezza di cui all'allegato 2, il certificato di esame del tipo è revocato.

Art. 14 Dichiarazione di conformità

¹ Se è stato dimostrato mediante la procedura di valutazione della conformità che il giocattolo adempie i requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 43 capoversi 2-4 ODerr e i requisiti particolari di sicurezza di cui all'allegato 2, il fabbricante rilascia una dichiarazione di conformità.

² Con il rilascio della dichiarazione di conformità, il fabbricante assume la responsabilità della conformità del giocattolo.

³ La dichiarazione di conformità deve includere almeno gli elementi menzionati nell'allegato 6 e nei moduli applicabili di cui all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE⁹.

⁴ Essa deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

⁵ Il fabbricante deve tenere aggiornata la dichiarazione di conformità.

⁶ Egli conserva la dichiarazione di conformità per dieci anni dalla prima immissione in commercio del giocattolo. In caso di produzione in serie, il termine comincia a decorrere alla fine della fabbricazione dell'ultimo esemplare.

⁷ L'importatore deve tenere una copia della dichiarazione di conformità a disposizione delle autorità esecutive per dieci anni dalla prima immissione in commercio del giocattolo o dell'ultimo esemplare di un giocattolo da produzione in serie.

Art. 15 Produzioni in serie

Il fabbricante adotta procedure adeguate per garantire che anche in caso di produzione in serie i requisiti della presente ordinanza siano sempre soddisfatti. Modifiche del disegno o di caratteristiche del giocattolo nonché modifiche delle norme tecniche a cui rimanda la dichiarazione di conformità di un giocattolo sono prese adeguatamente in considerazione.

Art. 16 Immagazzinamento e trasporto

L'importatore e il distributore si assicurano che le condizioni d'immagazzinamento e trasporto non compromettano la conformità del giocattolo con i requisiti generali

⁹ Cfr. nota a piè di pagina concernente l'art. 11 cpv. 2.

di sicurezza di cui all'articolo 43 capoversi 2-4 ODerr e i requisiti particolari di sicurezza di cui all'allegato 2.

Sezione 5: Rappresentanti autorizzati

Art. 17

¹ Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.

² Il rappresentante autorizzato svolge i compiti stabiliti nel mandato del fabbricante. Il mandato comprende almeno i seguenti compiti del rappresentante autorizzato:

- a. tenere la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica a disposizione dell'autorità esecutiva per dieci anni dalla prima immissione in commercio del giocattolo o dell'ultimo esemplare di un giocattolo da produzione in serie;
- b. consegnare all'autorità esecutiva, su richiesta, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo;
- c. cooperare con l'autorità esecutiva, su richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i pericoli presentati dal giocattolo.

³ Restano in ogni caso di responsabilità del fabbricante:

- a. l'obbligo di garantire che il giocattolo adempia i requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 43 capoversi 2-4 ODerr e i requisiti particolari di sicurezza di cui all'allegato 2; e
- b. l'elaborazione della documentazione tecnica di cui all'articolo 10.

Sezione 6: Autocontrollo

Art. 18 Monitoraggio dei prodotti

¹ Se ha motivo di presumere che un giocattolo da lui immesso in commercio per la prima volta non corrisponde alle disposizioni applicabili, il fabbricante, l'importatore o il distributore adotta senza indugio le misure necessarie per garantire la conformità di tale giocattolo, se necessario ritirandolo dal mercato o richiamandolo.

² Se il giocattolo comporta dei pericoli, il fabbricante, l'importatore o il distributore informa senza indugio l'autorità esecutiva dei Cantoni in cui ha immesso in commercio il giocattolo, fornendo dati dettagliati, in particolare sulla non conformità e sulle misure adottate.

Art. 19 Campioni e prove

Se opportuno visti i pericoli presentati da un giocattolo, per tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori il fabbricante ed importatore deve:

- a. prelevare campioni dei giocattoli in commercio e sottoporli a prove;
- b. tenere un elenco dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli; e
- c. tenere al corrente il distributore di qualsiasi vigilanza.

Art. 20 Rintracciabilità

¹ L'importatore e il distributore devono comunicare alle autorità esecutive da chi hanno ricevuto un giocattolo.

² Il fabbricante e l'importatore devono comunicare alle autorità esecutive a cui hanno consegnato un giocattolo.

³ Il fabbricante, l'importatore e il distributore devono poter presentare le informazioni alle autorità esecutive per un periodo di dieci anni. Questo termine comincia a decorrere dalla prima immissione in commercio per il fabbricante e dalla consegna del giocattolo per l'importatore e il distributore.

⁴ In caso di produzione in serie, per il fabbricante il termine comincia a decorrere alla fine della fabbricazione dell'ultimo esemplare.

Sezione 7: Organismo di valutazione della conformità**Art. 21**

¹ Gli organismi di valutazione della conformità devono essere:

- a. accreditati ai sensi dell'ordinanza del 17 giugno 1996¹⁰ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione;
- b. riconosciuti dalla Svizzera nell'ambito di accordi internazionali; oppure
- c. autorizzati in altro modo dal diritto federale.

² Chi si riferisce alla documentazione di un organismo diverso da quelli di cui al capoverso 1 deve dimostrare che le qualifiche di tale organismo e le procedure che applica adempiono i requisiti svizzeri di cui all'articolo 18 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 1995¹¹ sugli ostacoli tecnici al commercio.

¹⁰ RS 946.512

¹¹ RS 946.51

Sezione 8: Cooperazione con l'autorità esecutiva

Art. 22

Il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore:

- a. mette a disposizione dell'autorità esecutiva, su richiesta, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo in una lingua ufficiale svizzera o in inglese; e
- b. coopera con l'autorità esecutiva, su richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i pericoli associati a giocattoli da lui immessi in commercio.

Sezione 9: Adeguamento degli allegati

Art. 23

Se del caso, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) adegua gli allegati come segue:

- a. gli allegati 1-3, 5 e 6 alla direttiva 2009/48/CE¹²;
- b. l'allegato 4, per quanto possibile, alle norme armonizzate a livello internazionale.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza del 27 marzo 2002¹³ sui giocattoli è abrogata.

Art. 25 Disposizioni transitorie

¹ I giocattoli non conformi alla presente ordinanza possono essere fabbricati, etichettati e importati secondo il diritto anteriore fino al ... (sei mesi dopo l'entrata in vigore). Essi possono essere consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino al 20 luglio 2013.

² I giocattoli che non adempiono i requisiti relativi alle caratteristiche chimiche di cui all'allegato 2 numero 3 possono essere fabbricati, etichettati, importati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino al 20 luglio 2013.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

¹² Cfr. nota a piè di pagina concernente l'art. 13 cpv. 1 lett. a.

¹³ RU 2002 1082

...

Dipartimento federale dell'interno:

Didier Burkhalter

ENTWURF

Allegato I
(art. 1 cpv. 2 lett. a)

Elenchi di oggetti a cui non è applicabile la presente ordinanza

I Oggetti non considerati giocattoli ai sensi dell'articolo 43 capoverso 1 ODerr

1. Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni
2. Prodotti destinati a collezionisti, purché il prodotto o il suo imballaggio recino un'indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età superiore a 14 anni. Rientrano in questa categoria:
 - a) modelli in scala fedeli all'originale
 - b) kit di montaggio di modelli in scala fedeli all'originale
 - c) bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi
 - d) repliche di giocattoli storici
 - e) riproduzioni di armi da fuoco reali
3. Attrezzature sportive (compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard) destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg
4. Biciclette con un'altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella posizionato alla profondità
5. Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici
6. Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o su marciapiedi pubblici
7. Attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagente a mutandina e ausili per il nuoto
8. Puzzle di oltre 500 pezzi
9. Fucili e pistole a gas compresso – eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua – e gli archi per il tiro con l'arco di lunghezza superiore a 129 cm
10. Fuochi d'artificio, comprese le capsule a percussione, non progettate specificamente per i giocattoli
11. Prodotti e giochi con dardi appuntiti, come i giochi di freccette con punte metalliche
12. Prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici sotto la sorveglianza di un adulto

13. Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come le apparecchiature scientifiche
14. Apparecchiature elettroniche, come PC e console di gioco, usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate, come PC, tastiere, joystick o volantini appositamente progettati
15. Software interattivi destinati al tempo libero e all'intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione (come i CD)
16. Succhietti per bambini
17. Apparecchi di illuminazione che i bambini possono considerare giocattoli
18. Trasformatori elettrici per giocattoli
19. Accessori moda per bambini non concepiti come giocattoli

II Giocattoli ai sensi dell'articolo 43 capoverso 1 ODerr a cui non è applicabile la presente ordinanza

1. Attrezzature per aree da gioco per uso pubblico
2. Macchine da gioco automatiche per uso pubblico
3. Veicoli-giocattolo con motore a combustione
4. Macchine a vapore giocattolo
5. Fionde e catapulte

Allegato 2
(art. 3 cpv. 1)

Requisiti particolari di sicurezza relativi ai giocattoli

1. Proprietà fisico-meccaniche

1. I giocattoli e le parti di giocattoli nonché gli elementi di fissaggio di giocattoli devono presentare la resistenza meccanica e, se del caso, la stabilità necessarie. Essi devono sopportare le sollecitazioni cui sono sottoposti durante l'uso senza rompersi o deformarsi con il rischio di provocare lesioni.
2. I bordi, le sporgenze, le corde, i cavi e gli elementi di fissaggio dei giocattoli accessibili devono essere progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile i rischi di lesioni dovuti al contatto con essi.
3. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo tale che il loro uso non presenti alcun rischio se non il rischio minimo intrinseco all'uso del giocattolo, che può essere causato dal movimento delle sue parti.
4. Prevenzione dei rischi di strangolamento e asfissia
 - a. I giocattoli e le parti di giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da escludere il rischio di strangolamento.
 - b. I giocattoli e le parti di giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da escludere il rischio di asfissia per blocco del flusso d'aria a causa di un'ostruzione delle vie aeree all'esterno della bocca e del naso.
 - c. I giocattoli e le parti di giocattoli devono avere dimensioni tali da non comportare alcun rischio di asfissia per ostruzione interna delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o all'ingresso delle vie respiratorie inferiori.
 - d. I giocattoli chiaramente destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le eventuali parti staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne l'ingestione o l'inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle loro parti staccabili.
 - e. L'imballaggio in cui sono contenuti i giocattoli per la vendita al dettaglio deve essere progettato e costruito in modo da escludere il rischio di strangolamento o di asfissia per ostruzione delle vie aeree all'esterno della bocca e del naso.
 - f. I giocattoli contenuti in prodotti alimentari o offerti assieme ad essi devono essere imballati separatamente. L'imballaggio deve essere di dimensioni tali da impedirne l'ingestione o l'inalazione.
 - g. Gli imballaggi dei giocattoli di cui alle lettere e e f aventi forma sferica, ovoidale o ellissoidale e ogni parte staccabile di tali imballaggi o di imballaggi cilindrici con estremità arrotondate devono essere di dimensioni

tali da impedirne l'ingestione o l'inalazione ed escludere il rischio di asfissia per ostruzione interna delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o all'ingresso delle vie respiratorie inferiori.

- h. È vietato imballare giocattoli e prodotti alimentari assieme in modo tale da richiedere la consumazione del prodotto alimentare per accedere al giocattolo. Le parti dei giocattoli direttamente attaccate a un prodotto alimentare devono adempiere i requisiti di cui alle lettere c e d.
5. I giocattoli nautici devono essere progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile, tenuto conto dell'uso raccomandato del giocattolo, il rischio che venga meno la galleggiabilità del giocattolo e il sostegno dato al bambino.
6. I giocattoli nei quali è possibile entrare e che costituiscono uno spazio chiuso per gli occupanti debbono essere muniti di un'uscita che l'utilizzatore cui il giocattolo è destinato possa aprire facilmente dall'interno.
7. I giocattoli concepiti come mezzo per muoversi devono, per quanto possibile, possedere un sistema di frenatura adatto al tipo di giocattolo e adeguato all'energia cinetica da essi generata. L'utilizzatore deve poter usare tale sistema facilmente, senza il rischio di essere sbalzato dal veicolo e di cadere o di danneggiare altrimenti l'utilizzatore stesso o terzi.
- La velocità massima di progetto (velocità di esercizio rappresentativa che può raggiungere un giocattolo in base alla sua costruzione) dei giocattoli cavalcabili elettrici deve essere limitata in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni.
8. La forma e la composizione dei proiettili nonché l'energia cinetica che questi possono generare all'atto del lancio da un giocattolo avente questa finalità devono essere progettati e costruiti in modo da escludere – tenuto conto della natura del giocattolo – il rischio di lesioni per l'utilizzatore o terzi.
9. I giocattoli devono essere costruiti in modo da garantire che:
- a. la temperatura minima e massima di ogni superficie accessibile non provochi lesioni in caso di contatto, e
 - b. i liquidi, i vapori e i gas contenuti nel giocattolo non raggiungano temperature e pressioni tali che la loro fuoriuscita dal giocattolo – salvo che ciò sia indispensabile al buon funzionamento del giocattolo – possa provocare ustioni o altre lesioni.
10. I giocattoli destinati a produrre un suono devono essere progettati e costruiti in modo tale che i valori massimi del rumore, impulsivo e prolungato, da essi emesso non danneggi l'udito dei bambini.
11. I giochi di attività devono essere costruiti in modo da ridurre, per quanto possibile, i seguenti rischi:
- a. parti del corpo schiacciate o intrappolate,
 - b. indumenti intrappolati,
 - c. cadute e urti,

d. annegamento.

Inoltre, ogni superficie dei giochi di attività accessibile a uno o più bambini che vi giochino sopra deve essere progettata in modo da sopportarne il peso.

2. Infiammabilità

1. I giocattoli non devono costituire pericolosi oggetti infiammabili nell'ambiente del bambino. Devono pertanto essere costituiti da materiali conformi a una o più delle seguenti condizioni:
 - a. non bruciano se direttamente esposti all'azione di una fiamma, a una scintilla o a qualsiasi altra potenziale fonte di incendio,
 - b. non sono facilmente infiammabili (la fiamma si spegne non appena è rimossa la causa di incendio),
 - c. qualora prendano fuoco, bruciano lentamente, di modo che il fuoco può propagarsi solo lentamente,
 - d. indipendentemente dalla composizione chimica del giocattolo, sono progettati in modo da ritardare meccanicamente il processo di combustione.Tali materiali combustibili non devono comportare rischi di accensione per altri materiali usati nel giocattolo.
2. I giocattoli che, per caratteristiche indispensabili al loro funzionamento, contengono sostanze o miscele rispondenti ai criteri di classificazione di cui alla sezione 1 dell'appendice B della direttiva 2009/48/CE¹⁴ non possono contenere sostanze o miscele che possono divenire infiammabili in seguito alla perdita di componenti volatili non infiammabili. Tali sostanze o miscele indispensabili al loro funzionamento possono essere contenute in particolare in materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellamento di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe.
3. I giocattoli diversi dalle capsule a percussione per giocattoli non devono essere esplosivi né contenere elementi o sostanze che possano esplodere in caso di uso conformemente alla loro destinazione o prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.
4. I giocattoli, in particolare i giochi e i giocattoli chimici, non devono contenere sostanze o miscele che:
 - a. in caso di miscelazione tra loro possano esplodere per reazione chimica o per riscaldamento;
 - b. possano esplodere se miscelate con sostanze ossidanti, oppure
 - c. contengano componenti volatili infiammabili a contatto con l'aria e tali da formare miscele di aria infiammabili o esplosive.

¹⁴ Cfr. nota a piè di pagina concernente l'art. 13 cpv. 1 lett. a.

3. Proprietà chimiche

1. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo che non ci siano rischi di effetti nocivi sulla salute umana dovuti all'esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui sono costituiti i giocattoli in caso di uso conformemente alla loro destinazione o prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini
2. I giocattoli che sono essi stessi sostanze o miscele devono inoltre essere conformi alle disposizioni dell'OPChim relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura, nella misura in cui sono applicabili.
3. Le sostanze classificate come cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1A, 1B o 2 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008¹⁵ non possono essere utilizzate in nessuna parte dei giocattoli.
4. Le deroghe al numero 3 sono disciplinate nell'allegato II cifra III numeri 4 e 5 della direttiva 2009/48/CE¹⁶.
5. I numeri 3 e 4 non si applicano al nichel nell'acciaio inossidabile. Ai giocattoli con parti nichelate che vengono direttamente a contatto con la pelle per periodi prolungati, si applica l'articolo 2 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 23 novembre 2005¹⁷ sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano.
6. I numeri 3 e 4 non si applicano ai materiali che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004¹⁸ e delle relative misure specifiche per materiali particolari e sono conformi ai requisiti corrispondenti.
7. In deroga ai numeri 3 e 4, per le nitrosammine e le sostanze nitrosabili nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o in giocattoli destinati ad essere portati alla bocca si applicano i seguenti valori limite nella prova di migrazione:
 - nitrosammine: 0,05 mg/kg,
 - sostanze nitrosabili: 1 mg/kg.
8. I giocattoli cosmetici, come i trucchi per le bambole, devono rispettare anche le prescrizioni dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005¹⁹ sui cosmetici (OCos).

¹⁵ Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, versione della GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 286/2011, GU L 83 del 30.3.2011, pag. 1.

¹⁶ Cfr. nota a piè di pagina concernente l'art. 13 cpv. 1 lett. a.

¹⁷ RS 817.023.41

¹⁸ Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE. Versione della GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

¹⁹ RS 817.023.31

9. a. I giocattoli non devono contenere le seguenti fragranze allergizzanti. La presenza di tracce di queste fragranze è consentita purché tecnicamente inevitabile in base alle norme di «buona fabbricazione» e non superi i 100 mg/kg.

N.	Fragranze allergizzanti	Numero CAS²⁰
(1)	Olio di radice di enula (<i>Inula helenium</i>)	97676-35-2
(2)	Allil isotiocianato	57-06-7
(3)	Cianuro di benzile	140-29-4
(4)	4-terz-butilfenolo	98-54-4
(5)	Olio di chenopodio	8006-99-3
(6)	Ciclaminalcol	4756-19-8
(7)	Maleato di dietile	141-05-9
(8)	Diidrocumarina	119-84-6
(9)	2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide	6248-20-0
(10)	3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-diidrogeraniolo)	40607-48-5
(11)	4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina	17874-34-9
(12)	Citraconato di dimetile	617-54-9
(13)	7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one	26651-96-7
(14)	6,10-dimetil-3.50.9-undecatrien-2-one	141-10-6
(15)	Difenilammina	122-39-4
(16)	Acrilato di etile	140-88-5
(17)	Foglia di fico (<i>ficus carica</i>), fresca e in preparati	68916-52-9
(18)	Trans-2-eptenale	18829-55-5
(19)	Trans-2-esenale-dietilacetale	67746-30-9
(20)	Trans-2-esenale-dimetilacetale	18318-83-7
(21)	Alcol idroabietilico	13393-93-6
(22)	4-etossifenolo	622-62-8
(23)	6-isopropil-2-decaidronaftalenolo	34131-99-2
(24)	7-metossicumarina	531-59-9
(25)	4-metossifenolo	150-76-5
(26)	4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one	943-88-4

²⁰ Chemical Abstract Service (CAS)

(27)	1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one	104-27-8
(28)	metil-trans-2-butenato	623-43-8
(29)	6-metilcumarina	92-48-8
(30)	7-metilcumarina	2445-83-2
(31)	5-metil-2,3-esandione	13706-86-0
(32)	Olio di radice di costo (Saussurea lappa Clarke)	8023-88-9
(33)	7-etossi-4-metilcumarina	87-05-8
(34)	Esaidrocumarina	700-82-3
(35)	Palsamo del Perù grezzo (essudato di Myroxylon pereirae Royle Klotzsch)	8007-00-9
(36)	2-pentilidencicloesano	25677-40-1
(37)	3,5,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one	1117-41-5
(38)	Essenza di verbena (Lippia citriodora Kunth)	8024-12-2
(39)	Muschio di ambretta (4-tert-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene)	83-66-9
(40)	4-fenil-3-buten-2-one	122-57-6
(41)	amil cinnamal	122-40-7
(42)	Alcol amilcinnamico	101-85-9
(43)	Alcole benzilico	100-51-6
(44)	Salicilato di benzile	118-58-1
(45)	Alcol cinnamico	104-54-1
(46)	Cinnamal	104-55-2
(47)	Citrale	5392-40-5
(48)	Cumarina	91-64-5
(49)	Eugenolo	97-53-0
(50)	Geraniolo	106-24-1
(51)	Idrossicitronellale	107-75-5
(52)	Idrossimetilpentilcicloesencarbossaldeide	31906-04-4
(53)	Isoeugenolo	97-54-1
(54)	Estratti di Evernia prunastri	90028-68-5
(55)	Estratti di Evernia furfuracea	90028-67-4

9. b. Le seguenti fragranze allergizzanti devono essere dichiarate sul giocattolo, su un'etichetta fissa o su un foglietto illustrativo se sono aggiunte

in concentrazioni superiori a 100 mg/kg del giocattolo o della parte del giocattolo:

N.	Fragranze allergizzanti	Numero CAS
(1)	Alcol anisilico	105-13-5
(2)	Benzoato di benzile	120-51-4
(3)	Cinnamato di benzile	103-41-3
(4)	Citronellolo	106-22-9
(5)	Farnesolo	4602-84-0
(6)	Esilcinnamaldeide	101-86-0
(7)	Liliale	80-54-6
(8)	d-limonene	5989-27-5
(9)	Linaiolo	78-70-6
(10)	Metileptin carbonato	111-12-6
(11)	3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one	127-51-5

10. Le fragranze di cui ai numeri da 41 a 55 del numero 9 lettera a e ai numeri da 1 a 11 del numero 9 lettera b possono essere usate nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi, a condizione che:
- tali fragranze siano chiaramente indicate sull'imballaggio e l'imballaggio sia munito dell'avvertenza di cui all'allegato 3 parte B numero 9;
 - i prodotti che il bambino può realizzare in base alle istruzioni per l'uso siano conformi ai requisiti dell'OCos; e
 - tali fragranze siano conformi alle disposizioni concernenti gli aromi nei prodotti alimentari.

I giochi olfattivi da tavolo, i kit cosmetici e i giochi gustativi non devono essere usati da bambini di età inferiore ai 36 mesi. Questi giocattoli devono essere muniti dell'avvertenza di cui all'allegato 3 parte B numero 1.

11. In deroga ai numeri 3 e 4 non possono essere superati i seguenti valori limite nella prova di migrazione dei giocattoli e dei loro componenti:

Elemento o composto	mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile	mg/kg di materiale per giocattoli liquido o coloso	mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura

Alluminio	5625	1406	70000
Antimonio	45	11,3	560
Arsenico	3,8	0,9	47
Bario	4500	1125	56000
Boro	1200	300	15000
Cadmio	1,9	0,5	23
Cromo ⁽³⁺⁾	37,5	9,4	460
Cromo ⁽⁶⁺⁾	0,02	0,005	0,2
Cobalto	10,5	2,6	130
Rame	622,5	156	7700
Piombo	13,5	3,4	160
Manganese	1200	300	15000
Mercurio	7,5	1,9	94
Nickel	75	18,8	930
Selenio	37,5	9,4	460
Stronzio	4500	1125	56000
Stagno	15000	3750	180000
Stagno organico	0,9	0,2	12
Zinco	3750	938	46000

Questi valori limite non si applicano ai giocattoli e ai loro componenti per i quali – in ragione della loro accessibilità, della loro funzione, del loro volume o della loro massa – è escluso chiaramente qualsiasi pericolo dovuto alle azioni di succhiare, leccare, ingerire o al contatto prolungato con la cute in caso di uso conformemente alla loro destinazione o prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.

12. In deroga ai numeri 1a, 2 e 3, i giocattoli non devono contenere più dello 0,1 per cento in massa (valore limite addizionato) dei seguenti esteri dell'acido ftalico: ftalato di bis(2-etilestirene) (DEHP²¹), ftalato di dibutile (DBP²²) e ftalato di butilbenzile (BBP²³). I giocattoli che possono essere messi in bocca dai bambini non devono contenere più dello 0,1 per cento in massa (valore limite addizionato) dei seguenti esteri dell'acido ftalico: ftalato di diisononile (DINP²⁴), ftalato di diisodecile (DIDP²⁵) e ftalato di diottile (DNOP²⁶).

²¹ N. CAS 117-81-7; n. EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) 204-211-0

²² N. CAS 84-74-2; n. EINECS 201-557-4

²³ N. CAS 85-68-7; n. EINECS 201-622-7

²⁴ N. CAS 28553-12-0 e 68515-48-0; n. EINECS 249-079-5 e 271-090-9

²⁵ N. CAS 26761-40-0 e 68515-49-1; n. EINECS 247-977-1 e 271-091-4

13. I giocattoli e i loro componenti non devono contenere più di 5 mg/kg di benzolo biodisponibile.
14. L'Ufficio federale della sanità pubblica può fornire istruzioni provvisorie alle autorità esecutive cantonali relativamente alle restrizioni dell'uso di altre sostanze nei giocattoli, fino alla modifica della presente ordinanza da parte del Dipartimento federale dell'interno, nella misura in cui sono necessarie misure immediate per la protezione della salute. Tali istruzioni sono pubblicate sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

4. Proprietà elettriche

1. La tensione di alimentazione nominale dei giocattoli non deve essere superiore a 24 volt in corrente continua (c.c.) o corrente alternata equivalente (c.a.) e nessuna parte accessibile deve superare i 24 volt in c.c. o c.a. equivalente.

La tensione interna nominale può superare i 24 volt di c.c. o c.a. equivalente solo se è garantito che la combinazione di tensione e intensità di corrente non possa costituire alcun rischio o provocare shock elettrici dannosi, anche nel caso in cui il giocattolo sia rotto.

2. Le parti dei giocattoli che sono collegate a una sorgente elettrica in grado di provocare uno shock elettrico o che possono venire a contatto con una sorgente elettrica, nonché i cavi o gli altri conduttori che trasmettono l'elettricità al giocattolo devono essere adeguatamente isolati e meccanicamente protetti per prevenire il rischio di shock elettrici.
3. I giocattoli elettrici devono essere progettati e costruiti in modo da garantire che le temperature massime raggiunte da tutte le superfici direttamente accessibili non siano tali da provocare ustioni.
4. Nei casi di guasto prevedibili, i giocattoli devono garantire protezione contro i pericoli elettrici derivanti dalle sorgenti elettriche.
5. I giocattoli elettrici devono garantire un'adeguata protezione contro i pericoli di incendio.
6. I giocattoli elettrici devono essere progettati e costruiti in modo tale che i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e le altre radiazioni generate dall'apparecchio siano limitate a quanto necessario per il funzionamento del giocattolo; durante il funzionamento del giocattolo deve inoltre essere rispettato un livello di sicurezza conforme allo stato dell'arte generalmente riconosciuto e alle prescrizioni applicabili.
7. I giocattoli dotati di un sistema di comando elettronico devono essere progettati e fabbricati in modo che il giocattolo funzioni in modo sicuro anche in caso di guasto o malfunzionamento del sistema elettronico, anche dovuto a fattori esterni.

²⁶ N. CAS 117-84-0; n. EINECS 204-214-7

8. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non comportare pericoli per la salute o rischi di lesioni agli occhi o alla cute derivanti da laser, diodi emettitori di luce (LED) o da qualsiasi altro tipo di radiazione.
9. I trasformatori dei giocattoli elettrici non devono essere una parte integrante del giocattolo.

5. Igiene

1. I giocattoli devono essere progettati e fabbricati in modo da soddisfare i requisiti di igiene e di pulizia, così da evitare rischi di infezione, malattia e contaminazione.
2. I giocattoli destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi devono essere progettati e fabbricati in modo da permetterne la pulizia. I giocattoli di stoffa devono essere lavabili, a meno che contengano meccanismi che subirebbero danni se lavati per immersione. I giocattoli devono soddisfare i requisiti di sicurezza anche dopo la pulizia conformemente alle istruzioni del fabbricante.

6. Radioattività

I giocattoli non devono contenere nuclidi o sostanze radioattivi in forme o proporzioni che possono nuocere alla salute del bambino. Per il resto sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza del 22 giugno 1994²⁷ sulla radioprotezione.

Allegato 3
(art. 4 cpv. 1 e 2)

Avvertenze

Parte A

Avvertenze generali

Se necessario per l'uso sicuro, le avvertenze devono contenere le opportune restrizioni relative agli utilizzatori, ad esempio:

- l'età minima o massima dell'utilizzatore,
- il peso minimo o massimo dell'utilizzatore,
- le abilità dell'utilizzatore,
- la precisazione che il giocattolo può essere utilizzato solo sotto la sorveglianza di un adulto.

Parte B

Avvertenze particolari e istruzioni per l'uso per determinate categorie di giocattoli

1. Giocattoli non destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi

I giocattoli potenzialmente pericolosi per i bambini di età inferiore a 36 mesi devono recare un'avvertenza quale: «Attenzione. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi» oppure «Attenzione. Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni» oppure il seguente pittogramma:

Attenzione.



Questa avvertenza deve essere accompagnata da una breve indicazione dei pericoli specifici che impongono tale precauzione. Tale indicazione complementare può anche essere contenuta nelle istruzioni per l'uso.

Il presente numero non si applica ai giocattoli che, per funzioni, dimensioni, caratteristiche, proprietà o altri ragioni cogenti, sono manifestamente inadatti a bambini di età inferiore a 36 mesi.

2. Giochi di attività

I giochi di attività devono recare la seguente avvertenza:

«Attenzione. Solo per uso domestico.»

I giochi di attività fissati a un elemento trasversale e, se del caso, altri giochi di attività devono essere muniti di istruzioni che richiamino l'attenzione sulla necessità di effettuare un controllo e una manutenzione periodici delle parti fondamentali (mezzi di sospensione, attacchi, ancoraggi, ecc.) e che precisino che l'omissione di detti controlli può comportare rischi di caduta o rischi di ribaltamento del giocattolo.

Al giocattolo devono inoltre essere allegate istruzioni per il corretto montaggio. Tali istruzioni devono contenere indicazioni sulle parti che possono presentare pericoli qualora non correttamente montate nonché informazioni circa la superficie idonea per l'installazione del giocattolo.

3. Giocattoli funzionali

I giocattoli funzionali devono recare la seguente avvertenza:

«Attenzione. Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto.»

Le istruzioni per l'uso dei giocattoli funzionali devono contenere una descrizione delle misure precauzionali da adottare durante l'uso. Esse devono segnalare i pericoli a cui si espone l'utilizzatore in caso di mancato rispetto di tali misure, descrivendoli in dettaglio. In genere si tratta di pericoli propri dell'apparecchio o del prodotto di cui il giocattolo costituisce un modello in scala o un'imitazione. Va altresì indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età. Tale età è stabilita dal fabbricante.

4. Giocattoli chimici

L'imballaggio dei giocattoli chimici deve recare la seguente avvertenza:

«Attenzione. Non adatto a bambini di età inferiore a ... anni²⁸. Da usare sotto la sorveglianza di un adulto.»

Le istruzioni per l'uso dei giocattoli contenenti sostanze o miscele pericolose devono attirare l'attenzione sulla natura pericolosa di tali sostanze o miscele. Esse devono contenere una descrizione delle misure precauzionali che l'utilizzatore deve adottare durante l'uso e segnalare i pericoli a cui si espone l'utilizzatore in caso di mancato rispetto di tali misure, descrivendoli brevemente. Devono essere indicate le misure di pronto soccorso necessarie in caso di incidenti gravi che possono verificarsi durante l'uso di questo tipo di giocattoli. Va altresì indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età. Tale età è stabilita dal fabbricante.

Sono fatte salve le disposizioni dell'OPChim²⁹ concernenti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele.

²⁸ L'età è stabilita dal fabbricante.

Sono considerati giocattoli chimici prevalentemente i set di inclusione, i laboratori in miniatura di ceramica, di smaltatura o fotografia e i giocattoli analoghi che durante l'uso danno luogo a reazioni chimiche o ad analoghe trasformazioni della sostanza.

5. **Pattini, pattini a rotelle, pattini in linea, skateboard, monopattini e biciclette giocattolo destinati ai bambini**

Se sono venduti come giocattoli, questi prodotti devono recare la seguente avvertenza:

«Attenzione. Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Non usare nel traffico.»

Le istruzioni per l'uso devono inoltre ricordare che il giocattolo va usato con prudenza in quanto è richiesta particolare abilità per evitare cadute e collisioni con conseguenti lesioni dell'utilizzatore o di terzi. Vanno anche fornite indicazioni sui dispositivi di protezione raccomandati (caschi, guanti, ginocchiere, gomitiere, ecc.).

6. **Giocattoli nautici**

I giocattoli nautici devono recare la seguente avvertenza:

«Attenzione. Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto.»

7. **Giocattoli contenuti in prodotti alimentari**

L'imballaggio dei giocattoli contenuti in prodotti alimentari o offerti assieme ad essi deve recare la seguente avvertenza:

«Attenzione. Contiene giocattolo. Si raccomanda la sorveglianza di un adulto.»

8. **Imitazioni di maschere e caschi di protezione**

Le imitazioni di maschere e caschi di protezione devono recare la seguente avvertenza:

«Attenzione. Questo giocattolo non fornisce protezione.»

9. **Giocattoli destinati a essere appesi a una culla, a un lettino o a una carrozzina per mezzo di corde, nastri, elastici o lacci**

I giocattoli destinati a essere appesi a una culla, a un lettino o a una carrozzina per mezzo di corde, nastri, elastici o lacci devono recare la seguente avvertenza:

«Per evitare eventuali lesioni da impigliamento, rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a tentare di alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione di gattonamento.»

L'avvertenza deve figurare sia sull'imballaggio, sia in modo indelebile sul giocattolo.

10. Imballaggio delle fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi

L'imballaggio per le fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi che contengono le fragranze di cui ai numeri da 41 a 55 dell'elenco di cui all'allegato 3 numero 3 punto 11 lettera a nonché ai numeri da 1 a 11 dell'elenco di cui all'allegato 3 numero 3 punto 11 lettera b deve recare la seguente avvertenza:

«Attenzione. Contiene fragranze potenzialmente allergizzanti.»

ENTWURF

Allegato 4
(art. 8)

Norme tecniche per la sicurezza dei giocattoli³⁰

Numero	Titolo	Riferimento Gazzetta Ufficiale CE
EN 71-1:2011	Sicurezza dei giocattoli – Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche	GU C 307 del 19.10.2011, pag. 3
EN 71-2:2011	Sicurezza dei giocattoli – Parte 2: Infiammabilità	GU C 307 del 19.10.2011, pag. 3
EN 71-3:1994 con corrigendum AC:2002, emendamento A1:2000 e corrigendum AC:2000	Sicurezza dei giocattoli – Parte 3: Migrazione di alcuni elementi	GU C 307 del 19.10.2011, pag. 3
EN 71-4:2009	Sicurezza dei giocattoli – Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse	GU C 236 dell'1.9.2010, pag. 3
EN 71-5:1993 con emendamenti A1:2006 e A2:2009	Sicurezza dei giocattoli – Parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica	GU C 236 dell'1.9.2010, pag. 3
EN 71-7:2002	Sicurezza dei giocattoli – Parte 7: Pitture a dito – Requisiti e metodi di prova	GU C 236 dell'1.9.2010, pag. 3
EN 71-8:2011	Sicurezza dei giocattoli – Parte 8: Altalene, scivoli e giocattoli di attività similari ad uso familiare per interno ed esterno	GU C 307 del 19.10.2011, pag. 3
EN 62115:2005 con emendamento A1:2004 ed A2:2011 e corrigendum AC:2011	Sicurezza dei giocattoli elettrici (IEC 62115 + A1:2004 [modificato])	GU C 307 del 19.10.2011, pag. 3

³⁰ I testi delle presenti norme (escluse quelle elettrotecniche) possono essere ottenuti presso il Centro svizzero d'informazione sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; telefono 052 224 54 54; www.snv.ch. Le norme elettrotecniche sono ottenibili presso l'Associazione svizzera degli elettrotecnici (ASE), Vendita norme e stampati, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf; telefono 044 956 11 65; www.electrosuisse.ch. Esse possono anche essere consultate gratuitamente presso l'Ufficio federale della sanità pubblica, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna.

Allegato 5
(art. 10 cpv. 2)

Documentazione tecnica

La documentazione tecnica comprende in particolare quanto segue:

1. una descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, compreso un elenco dei componenti e dei materiali utilizzati nel giocattolo, nonché le schede di sicurezza relative alle sostanze chimiche utilizzate (da richiedere al fornitore);
2. la o le valutazioni di sicurezza effettuate a norma dell'articolo 9;
3. una descrizione della procedura di valutazione della conformità seguita;
4. una copia della dichiarazione di conformità;
5. l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;
6. copie dei documenti che il fabbricante ha presentato all'organismo di valutazione della conformità, se coinvolto;
7. relazioni delle prove e una descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione alle norme tecniche nel caso in cui il fabbricante si sia avvalso della procedura controllo interno della produzione di cui all'articolo 12 capoverso 2; e
8. una copia del certificato di esame del tipo, una descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione al tipo descritto nel certificato di esame del tipo, nonché una copia dei documenti presentati dal fabbricante all'organismo di valutazione della conformità, nel caso in cui il fabbricante abbia sottoposto il giocattolo alla procedura di esame del tipo e abbia seguito la procedura di dichiarazione di conformità del tipo di cui all'articolo 12 capoverso 2.

Allegato 6
(art. 14 cpv. 3)

Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere almeno gli elementi indicati nei moduli di cui all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE³¹ nonché i seguenti elementi:

1. n. ... (numero d'identificazione del giocattolo);
2. nome ed indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato;
3. la dichiarazione: «La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante»;
4. oggetto della dichiarazione (designazione del giocattolo ai fini della rintracciabilità) con una fotografia a colori su cui il giocattolo sia identificabile in modo sufficientemente chiaro;
5. la dichiarazione che l'oggetto descritto al punto 4 è conforme alle disposizioni applicabili;
6. indicazione delle norme tecniche applicabili utilizzate o della documentazione tecnica con cui è dichiarata la conformità (specifiche in relazione alle quali viene dichiarata la conformità);
7. se del caso, la dichiarazione: «L'organismo di valutazione della conformità (denominazione, numero)... ha... (descrizione dell'intervento) e rilasciato il seguente certificato: ...»;
8. informazioni supplementari:
Firmato per conto e a nome di:
(luogo e data di emissione)
(nome e cognome, funzione) (firma)

³¹ Cfr. nota a piè di pagina concernente l'art. 11 cpv. 2.

ENTWURF